

Venezia 11 Novembre 2022

Assemblea Generale Straordinaria

Venerdì 11 Novembre 2022 ore 6,00 prima convocazione. Ore 15,30 seconda convocazione.

OdG: Approvazione modifica articolo 11 (*soci benemeriti*) dello statuto, modifica voluta dalla Regione Veneto.

Oggi 11 Novembre 2022 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli associati Acat Venezia odv, per votare l'OdG, presenti n. 6 associati su 28.

L'Assemblea ha votato all'unanimità, la modifica allo statuto, riguardante i soci onorari che da qui in poi avranno il diritto di voto.

Ore 16,00 si scioglie l'Assemblea.

Presidente
Acat Venezia odv
Antonio Asaro

Sede Legale via V. Fossombroni, 17
30175 Marghera-VENEZIA
Codice Fiscale 94013450278
Cell: 346 0397277
acatvenezia@yahoo.it
Pagina Facebook



Venerdì 11 Novembre 2022

Assemblea Generale Straordinaria

Venerdì 11 Novembre 2022 ore 6,00 prima convocazione Ore 12,30 seconda convocazione

OGG: Approvazione modifica articolo 11 (art. 2302 c.c.) dello statuto, in vigore
voluto dalla Regione Veneto.

Il 11 Novembre 2022 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli
Associati della Regione Veneto, per votare l'OGG presentata ai soci.
L'Assemblea ha votato all'unanimità la modifica allo statuto, riguardante i soci
ordinari che da oggi non avranno il diritto di voto.
Ore 16,00 si scioglie l'Assemblea.

Presidente
Antonio Asaro
Ass. Veneto odv

Il presente atto è stato
registrato in data 11/11/2022
al numero 11/2022
del Registro delle
Associazioni
di cui è stato
rilasciato il
certificato di
registrazione.

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI VENEZIA **(Metodo Hudolin)**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

OVVERO

ACAT VENEZIA ODV

ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DI VENEZIA AL N. 918

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO AL N. VE0037

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. Nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Club Alcolologici Territoriali Venezia (Metodo Hudolin) organizzazione di volontariato" ovvero "ACAT Venezia ODV" (di seguito chiamata "Associazione").
2. Essa assume la forma giuridica di associazione a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico.
3. L'Associazione ha sede legale in Via V. Fossombroni 17, 30175 Marghera (VE).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto e Regolamento)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Regolamento, deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Sede Legale: Via V. Fossombroni, 17
30175 MARGHERA-VE

Codice Fiscale: 94013450278

Cell.: 346 0397277

E-mail: acatveneziah@yahoo.it

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5

(Modificazione dello Statuto)

1. Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Club Alcologici Territoriali (di seguito chiamati CAT) facenti parte dell'Associazione. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei CAT associati.
2. Il Consiglio Direttivo, verificate le proposte, indice entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse l'Assemblea straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. Le proposte di modificazione devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 6

(Club Alcologici Territoriali – CAT)

1. Il CAT è una comunità alla quale partecipano famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi (alcol con uso di droghe illegali, psicofarmaci, ecc.), e nella quale si incontrano per cambiare stile di vita e affrontare i problemi suddetti.
2. Il CAT è parte della comunità locale in cui opera.

Art. 7

(Finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati complessi ispirandosi all'approccio ecologico-sociale del Professor Vladimir Hudolin.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono:
 - a) promuovere, principalmente nell'attività ordinaria dei Club, l'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza, senza alcuna discriminazione etnica, ideologica o religiosa;
 - b) sviluppare e sostenere i CAT nel territorio della Venezia insulare, e armonizzare i programmi al loro interno facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- c) svolgere, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività di studio, prevenzione, responsabilizzazione sociale delle persone e famiglie con problemi

alcolcorrelati e complessi (alcolismo associato a: tabagismo, droghe illegali, disagio familiare, ecc.);

d) promuovere la preparazione, la formazione continua e l'aggiornamento dei Servitori-Insegnanti e degli Associati.

3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto, nell'area di competenza dell'Azienda ULSS 3 Venezia e segnatamente nell'ambito del centro storico e insulare del capoluogo di regione.

Art. 9

(Collegamento con Associazioni di ambito più vasto)

1. L'Associazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 7 del presente Statuto, si ispira all'ARCAT (Associazione Regionale Club Alcolologici Territoriali) del Veneto e, attraverso questa, all'AICAT (Associazione Italiana Club Alcolologici Territoriali).

2. Per il conseguimento dei fini suddetti l'Associazione collabora con altre analoghe Associazioni operanti nel territorio e costituisce con esse il CAVeM (Coordinamento ACAT Venezia Metropolitana).

Art. 10

(Ammissione)

1. Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, e viene ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

3. Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4. L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 11

(Gli Associati benemeriti)

Sono Associati benemeriti, con diritto di partecipare all'Assemblea e con diritto di voto, Associati, non Associati e Associazioni di qualsiasi natura, che siano nominati tali dal Consiglio Direttivo in riconoscimento di particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione.

Art. 12 **(Diritti e doveri degli Associati)**

1. Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) votare in Assemblea dopo un mese dall'iscrizione nel Libro degli Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i Libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 34;
 - e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare, per consapevole accettazione, il presente Statuto ed il Regolamento interno;
 - b) contribuire al sostegno economico dell'Associazione versando periodicamente, "compatibilmente con le proprie disponibilità", le liberalità come stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 13 **(Volontario e attività di volontariato)**

1. L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 14 **(Perdita della qualifica di Associato)**

1. La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'Associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o che danneggi moralmente e materialmente l'attività dell'ACAT può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 15 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 16 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Art. 17 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) ratifica l'ammissione degli Associati;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale Regolamento;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18 (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e una volta ogni tre anni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà più uno dei CAT associati, per l'esame delle modifiche dello Statuto.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso scritto fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Art. 19 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Associati ordinari dell'Associazione.

Art. 20

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 21

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di almeno cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
 3. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e i suoi dati anagrafici, devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione entro sessanta giorni dall'Assemblea. Entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria dell'Associazione e inviate a tutti i CAT associati.
 4. Per le elezioni alle cariche del Consiglio Direttivo è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti prevarrà la maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.
 5. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili ne potranno essere presentate altre direttamente in Assemblea.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 7. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.
 8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- In particolare, tra gli altri compiti:
- a) amministra l'Associazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Art. 22

(Presidente)



1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti e con autonoma votazione.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24

(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato nella sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 25

(Divieto di distribuzione e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 28 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 29 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 31 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

Art. 33 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

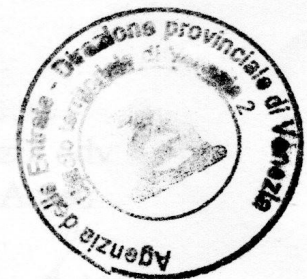
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 34 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:
 - a) il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti nella sede legale dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 35 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Reg. N. **23 NOV. 2022**

Euro

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. **3971** serie 3 A PRIVAT

IL FUNZIONARIO (

Fabrizio

***) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)**